

COMUNE DI CARLANTINO

Determina dirigenziale 21 novembre 2025, n. Generale 265 - n. Settoriale 118**Bando Generale indetto ai sensi della legge regionale n. 10 del 07.04.2014 e successive integrazioni e modificazioni per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nel comune di Carlantrino (FG), salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla legge.- Determina di indizione.**L'anno **duemilaventicinque** il giorno **ventuno** del mese di **novembre**;**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

- **VISTA** la deliberazione di Giunta Comunale n. 102 del 24/09/2009, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del regolamento comunale dell'ordinamento servizi comunali;
- **VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.e i.;
- **VISTO** il D. L.vo 18/08/2000, n. 267, con particolare riferimento agli artt. 107 e 109;
- **VISTO** lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti di contabilità e dei contratti;
- **DATO ATTO** che il responsabile del procedimento di cui alla Legge 07 Agosto 1990, n.241, si identifica con il responsabile del servizio;
- **DATO ATTO** che la presente determinazione sarà pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ai soli fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa; inserita nella raccolta generale e trasmessa, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti;
- **VISTO** il Decreto Sindacale n.4 del 12/06/2024 di nomina dell'Ing. Pino D'Amelio, come Responsabile del III Settore Tecnico - Manutentivo;
- **VISTO** il Decreto Sindacale n. 7 del 09/10/2024 che nomina la Dott.ssa Lucia Fiscante, come responsabile del II settore;

IL RESPONSABILE DEL SETTORE**Premesso che:**

- con le risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 è stato finanziato dalla Regione Puglia in favore del Comune di Carlantino (Fg) l'intervento di recupero di fabbricati esistenti da destinare ad Edilizia Residenziale Pubblica E.R.P.;
- sono stati completati i lavori l'intervento di recupero di fabbricati esistenti da destinare ad Edilizia Residenziale Pubblica E.R.P. , e sono in corso di definizione le procedure per l'omologazione della spesa dell'intervento;
- con l'intervento di recupero si sono resi disponibili n.6 alloggi da destinare ad Edilizia Residenziale Pubblica E.R.P., ubicati in Via Vespucci n.1, Via Piave n.14, Via Marco Polo n.4 e Via De Simone n.46;
- la Regione Puglia, con propria Legge n. 3 del 10 marzo 2025, ha approvato le "Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2014, n. 10 (Nuova disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e modifica alla legge regionale 1 agosto 2020, n. 26 (Disposizioni varie urgenti)".
- la Legge Regionale n. 3 del 10 marzo 2025 dispone che il Comune assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili sul proprio territorio mediante bando pubblico.
- la predetta norma regionale fissa le modalità, i criteri, le condizioni ed i requisiti per la partecipazione al bando di concorso ed i punteggi di selezione delle domande;
- a norma della citata norma regionale, il bando è adottato obbligatoriamente con cadenza biennale, previa concertazione con le organizzazioni sindacali confederali e quelle degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative sul territorio;

Considerato che ad oggi il Comune di Carlantino (Fg) ha necessità di procedere a formulare una graduatoria alla luce della pubblicazione della Legge Regionale n. 3 del 10 marzo 2025, e quindi di indire il Bando per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, in virtù dei lavori di costruzione di n. 6 alloggi ERP, completati da parte del Comune, disponibili e/o che si renderanno disponibili nel Comune di Carlantino (Fg), salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla legge;

Richiamata altresì la Determina Dirigenziale n. 498 del 29 novembre 2024, di "Aggiornamento limiti di reddito per l'accesso ai benefici previsti per l'Edilizia Residenziale Pubblica Agevolata e Convenzionata", il cui nuovo limite di reddito, riferito al nucleo familiare per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, è stabilito in € 38.255,00;

Richiamata la nota prot. n. 5017 del 26.09.2025, in atti, con cui questo Comune ha trasmesso lo schema del bando con i relativi allegati per la condivisione e concertazione con le organizzazioni Sindacati Confederali operanti sul territorio e gli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentativi sul territorio (SUNIA – CGL, SICET – CISL, UNIAT – UIL), ai sensi dell'art. 3, comma 2, della Legge Regionale n. 3 del 10 marzo 2025, allegando alla nota copia degli atti formanti il Bando, di seguito indicati:

- "Bando Generale";
- "Mod.1 - Domanda ERP - Modello di partecipazione al Bando", con i seguenti allegati predisposti per semplificare la redazione della stessa domanda:
- Mod. 2 - Elenco allegati ERP;
- Allegato 1 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) INTEGRATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 101/2018;
- Allegato 2 - SCHEDA SITUAZIONE REDDITUALE DEL NUCLEO FAMILIARE RIFERITA ALLA DICHIARAZIONE FISCALE 2024 (REDDITI 2023), AI SENSI DELL'ART. 3, L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.;
- Allegato 3;
- Allegato 3/A;
- Allegato 4;
- Allegato 5 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ per assenza di reddito;
- Allegato 6 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ per indigenza;
- Avviso Bando Generale.

Dato atto che:

- non sono pervenute a questo Ufficio osservazioni e/o richieste di modifiche ed integrazioni dello Schema di Bando generale e dei suoi allegati, e pertanto, per quanto sopra esposto, deve intendersi acquisito il consenso delle Organizzazioni Sindacali interessate, previsto dalla Legge Regionale n. 3 del 10 marzo 2025;

Richiamato l'Art. 2 della Legge Regionale n. 3 del 10 marzo 2025 per quanto attiene ai requisiti di ammissione;

Preso atto dei contenuti dei seguenti documenti, predisposti dall'Ufficio:

- "Bando Generale";
- "Mod.1 - Domanda ERP - Modello di partecipazione al Bando", con i seguenti allegati predisposti per semplificare la redazione della stessa domanda:
- Mod. 2 - Elenco allegati ERP;
- Allegato 1 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) INTEGRATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 101/2018;
- Allegato 2 - SCHEDA SITUAZIONE REDDITUALE DEL NUCLEO FAMILIARE RIFERITA ALLA DICHIARAZIONE FISCALE 2024 (REDDITI 2023), AI SENSI DELL'ART. 3, L.R. 10/2014 e ss.mm.ii.;
- Allegato 3;
- Allegato 3/A;
- Allegato 4;

- Allegato 5 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ per assenza di reddito;
- Allegato 6 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ per indigenza;
- Avviso Bando Generale;

Considerato che l'art. 3 della L.R. n. 3 del 10 marzo 2025, disciplina gli obblighi di pubblicità del presente bando, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e dalla L.R. n. 15/2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa della Regione", al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività amministrativa e partecipazione al procedimento, così semplificabili:

- Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione *"Bandi di Concorso"*, in apposita sezione denominata *"Bando Generale per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili e/o che si renderanno disponibili nel Comune di Carlantino"*, dei provvedimenti amministrativi adottati dall'apposita procedura:
 - schema del "Bando Generale", "Mod.1 - Domanda ERP - Modello di partecipazione al Bando" con tutti gli allegati, schema di "Avviso Pubblico", normativa di riferimento;
 - affissione dei manifesti relativi all'avviso di avvenuta pubblicazione del Bando nel territorio comunale;
 - affissione del Bando presso la delle organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative sul territorio;
 - comunicazione dell'avvenuta pubblicazione del bando *de quo* alla competente struttura regionale;

Ritenuto di indicare il termine minimo di 30 (trenta) giorni per la presentazione della domanda, al fine di consentire gli obblighi di pubblicità, e più precisamente dalla data di pubblicazione del bando fino alla data del **10/11/2025**;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione della suddetta documentazione, quale parte integrante e sostanziale del presente atto ed alla successiva pubblicazione nei modi e nei termini previsti dalla legge;

Visti:

- la L.R. n. 3 del 10 marzo 2025;
- la Determinazione del Dirigente Sezione Politiche Abitative 29 novembre 2024, n. 498;
- il T.U.E.L., approvato con D. Lgs. n. 267/2000, con particolare riferimento all'art. 107, ed all'art. 151, c. 4;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale dei contratti;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

Verificata la legittimità, la regolarità e la correttezza del presente provvedimento, in quanto adottato nel rispetto della normativa di riferimento, come innanzi richiamata, delle inerenti regole procedurali, dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, pertanto, si intendono qui integralmente riportate:

1. **DI INDIRE** il "Bando Generale", ai sensi dell'art. 3 della L.R. 3 del 10 marzo 2025, per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disponibili e/o che si renderanno disponibili nel Comune di Carlantino (Fg), salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla legge;
2. **DI APPROVARE** lo schema del "Bando Generale", il "Mod.1 - Domanda ERP - Modello di partecipazione al Bando", lo schema di "Avviso Bando Generale", per l'assegnazione in locazione semplice di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, nel quale si individuano i destinatari, le modalità, la documentazione da presentare e la partecipazione al suddetto bando, comprensivo dei seguenti allegati predisposti per semplificare la redazione della stessa domanda, allegati al presente atto:

- Mod. 2 - Elenco allegati ERP;
 - Allegato 1 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679 (GDPR) E DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI) INTEGRATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL DECRETO LEGISLATIVO 101/2018;
 - Allegato 2 - SCHEDA SITUAZIONE REDDITUALE DEL NUCLEO FAMILIARE RIFERITA ALLA DICHIARAZIONE FISCALE 2024 (REDDITI 2023), AI SENSI DELLA L.R. N. 3 del 10 marzo 2025;
 - Allegato 3;
 - Allegato 3/A;
 - Allegato 4;
 - Allegato 5 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ per assenza di reddito;
 - Allegato 6 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DELL'ATTO DI NOTORIETÀ per indigenza;
- 3. DI FISSARE** il termine minimo di 30 (trenta) giorni per la presentazione della domanda, al fine di consentire gli obblighi di pubblicità, e più precisamente dalla data di pubblicazione del bando fino alla data del 10/11/2025;
- 4. DI PROCEDERE**, ai sensi dell'art. 3 della L.R. N. 3 del 10 marzo 2025, all'opportuna diffusione di quanto disposto, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e dalla L.R. n. 15/2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa della Regione", al fine di garantire la massima trasparenza dell'attività amministrativa e partecipazione al procedimento, così semplificabili:
- Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione Trasparente" – sottosezione "*Bandi di Concorso*", in apposita sezione denominata "*Bando di Concorso Generale per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica disponibili e/o che si renderanno disponibili nel Comune di Carlintino (Fg)*", dei provvedimenti amministrativi adottati dall'apposita procedura: schema del "Bando Generale", "Mod.1 - Domanda ERP - Modello di partecipazione al Bando" con tutti gli allegati, schema di "Avviso Pubblico", normativa di riferimento;
 - affissione dei manifesti relativi all'avviso di avvenuta pubblicazione del Bando nel territorio comunale;
 - affissione del Bando presso la sede, delle organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative sul territorio;
- 5. DI DARE ATTO** che, sulla base delle risultanze della graduatoria provvisoria, verrà redatta graduatoria definitiva ai sensi della L.R. N. 3 del 10 marzo 2025;
- 6. DI INVIARE** copia del presente atto agli Uffici di Ragioneria e all'Albo Pretorio on-line, per quanto di rispettiva competenza;
- 7. DIDARE ATTO**, inoltre, che il presente atto sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del profilo del committente ai sensi e per gli effetti degli artt. 26 e 27 del D.Lgs.n.33/2013.

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE TECNICO

F.to Ing. Pino D'Amelio

PARERE TECNICO

Si esprime parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00.

Il Responsabile del Servizio

F.to (Ing. Pino D'Amelio)

PARERE CONTABILE

Si esprime parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00.

Il Responsabile di Ragioneria

F.to (Responsabile Lucia Fiscante)



COMUNE DI CARLANTINO

(Provincia di Foggia)

C.so Europa, 214, 71030 Carlantino (FG)



BANDO DI CONCORSO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DISPONIBILI E/O CHE SI RENDERANNO DISPONIBILI NEL COMUNE DI CARLANTINO - (L. R. n. 3 del 10 marzo 2025).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che con le risorse residue del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 è stato finanziato dalla Regione Puglia in favore del Comune di Carlantino (FG) l'intervento di recupero di fabbricati esistenti da destinare ad Edilizia Residenziale Pubblica E.R.P.

Da tale intervento di recupero si sono resi disponibili n. 6 alloggi da destinare ad Edilizia Residenziale Pubblica E.R.P., ubicati in Via Vespucci n.1, Via Piave n.14, Via Marco Polo n.4 e Via De Simone n.46.

Visto la determina a contrarre n.265 del 21/11/2025 di indizione del bando per l'assegnazione di alloggi ERP ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale n. 3 del 10 marzo 2025,

RENDE NOTO CHE

E' indetto, ai sensi della Legge Regionale n. 3 del 10 marzo 2025, **BANDO DI CONCORSO** per la formazione della graduatoria finalizzata alla assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 1 della Legge Regionale Puglia n. 3 del 10 marzo 2025, disponibili e/o che si renderanno disponibili nel Comune di Carlantino (FG), salvo eventuali riserve di alloggi previste dalla legge.

I cittadini interessati a ottenere l'assegnazione di un alloggio di E. R. P. (Edilizia Residenziale Pubblica) dovranno presentare domanda al Comune di Carlantino su apposito modulo, secondo i termini e le modalità contenute nel presente bando di concorso. Gli interessati all'assegnazione possono partecipare a una sola assegnazione in ambito Regionale.

ARTICOLO 1- REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL BANDO DI CONCORSO

1. A norma dell'art. 2 della L.R. n. 3 del 10 marzo 2025, può partecipare al presente concorso:

a) chi ha la cittadinanza italiana.

Sono ammessi al concorso anche:

- i cittadini di Stati membri dell'Unione Europea;
- i cittadini stranieri di uno Stato non aderente all'Unione Europea che dimostrino di essere in regola con le vigenti disposizioni in materia di immigrazione, ossia gli stranieri titolari di Carta di Soggiorno (Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo) e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di Permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro autonomo o subordinato, in conformità di quanto previsto dall'art. 40, comma 6, del D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 (Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione di straniero), come modificato dal D.L. n. 53 del 14 giugno 2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 77 dell'8 agosto 2019 e dal D.L. n.113 del 4 ottobre 2018 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 132 del 1° dicembre 2018, alla data di pubblicazione del presente bando;
- sono altresì ammessi i cittadini stranieri titolari dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 29, comma 3-ter del D.Lgs. n. 251 del 19 novembre 2007 e ss.mm.ii..

b) chi ha la residenza anagrafica nel Comune di Carlantino (FG).

È ammesso al concorso anche chi, alla data di pubblicazione del bando, pur non risiedendo nel Comune di Carlantino (FG):

- 1) svolge attività lavorativa, autonoma o dipendente esclusiva o principale nel Comune di Carlantino (FG);
- 2) è destinato a prestare servizio presso un nuovo insediamento produttivo sito nel Comune di Carlantino (FG);
- 3) lavoratori che rientrano in Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data del bando per stabilirvi la loro residenza (emigrati, profughi).

La mancanza di tale requisito è causa di decadenza ai sensi dell'art. 17 della L.R. 10/2014 e ss.mm.ii..

c) chi non è titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato in qualsiasi località, ai sensi dell'art. 10 comma 2 della L.R. n.10/2014.

d) chi non ha già ottenuto l'assegnazione in proprietà immediata o futura di alloggio realizzato con contributi pubblici, o l'attribuzione di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno, o non abbia esercitato l'opzione per il trasferimento in proprietà di immobile ad uso abitativo condotto in locazione ai sensi dell'articolo 23 "Disciplina dei contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili" del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164; chi ha perso incolpevolmente il diritto alla proprietà o al contributo regionale;

e) chi fruisce di un reddito annuo complessivo, riferito al nucleo familiare, non superiore al limite vigente al momento della scadenza del bando di concorso. Il reddito di riferimento è quello imponibile di tutto il nucleo familiare relativo all'ultima dichiarazione fiscale. Il reddito complessivo del nucleo familiare è diminuito di euro 516,46 per ogni figlio che risulti fiscalmente a carico e/o minori; qualora alla formazione del reddito concorrano redditi da lavoro dipendente, autonomo, pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati compresi quelli esentasse secondo quanto indicato dall'articolo 49, Capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento. Sono esclusi, dalla determinazione del reddito, l'indennità di accompagnamento, il trattamento di fine rapporto e l'assegno di cura per i pazienti affetti da sclerosi laterale amiotrofica (SLA) o da atrofia muscolare spinale (SMA) e per i pazienti non autosufficienti gravissimi; a partire dal 1° gennaio 2027 chi ha un valore ISEE entro i limiti fissati da delibera di Giunta regionale previa intesa con le agenzie regionali per la casa e l'abitare (ARCA) e le organizzazioni sindacali degli inquilini e degli assegnatari; chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice, ovvero chi non ha occupato senza titolo alloggi disciplinati dalla Legge Regionale n. 10/2014e ss.mm.ii..

f) chi non ha ceduto in tutto o in parte, fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;

g) chi non occupa un alloggio di edilizia residenziale pubblica senza titolo fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 1bis, della legge 23 maggio 2014, n. 80 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015);

h) il richiedente che non abbia subito condanne penali definitive per reati di criminalità organizzata con vincolo associativo;

Tali requisiti devono essere posseduti da parte del richiedente, e limitatamente alle lettere C), d) ed f) del comma 1, da parte degli altri componenti il nucleo familiare sia al momento della presentazione della domanda sia al momento dell'assegnazione e devono permanere per tutto il periodo di locazione. Deve essere posseduto al momento della domanda, al momento dell'assegnazione ed anche per tutto il periodo di locazione.

2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da coniugi, figli, affiliati e affidati con provvedimento del giudice coloro conviventi da almeno due anni.

Rientrano nel nucleo familiare anche i soggetti di seguito elencati:

- conviventi more uxorio (due persone che, pur non essendo sposate, convivono) e unioni civili (come oggi disciplinate dall'art.1 della Legge n. 76 del 20 maggio 2016);

- ascendenti, discendenti, collaterali fino al terzo grado;
 - affini fino al secondo grado che dichiarano, nelle forme di legge, alla data di pubblicazione del bando, che la convivenza è finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e che sono inseriti nello stesso stato di famiglia, da almeno due anni dalla data di pubblicazione.
3. La Giunta Regionale, in sede di localizzazione di nuovi interventi, può stabilire particolari requisiti aggiuntivi per l'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità ovvero in relazione a peculiari esigenze locali (ai sensi dell'art. 3, comma5, della L. R. n. 10/2014), che dovranno essere soddisfatti anche in vigenza del presente bando.

ARTICOLO 2- MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. Le domande di partecipazione al presente concorso devono essere compilate **esclusivamente** sui moduli predisposti dal Comune di Carlantino (FG) e con obbligo di assolvimento del pagamento dell'imposta di bollo nella misura di € 16,00, scaricabili dal sito istituzionale dell'Ente www.comune.carlantino.fg.it, nella sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Bandi di Concorso, ovvero disponibili presso l'Ufficio Servizi Sociali della sede comunale.

Il predetto modello di domanda, compilato in ogni sua parte e sottoscritto, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., ha valore di autocertificazione dei requisiti di ammissibilità al bando e delle condizioni oggettive e soggettive in esso indicate.

Alla domanda di ammissione deve essere allegata copia del documento d'identità in corso di validità del richiedente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii..

Le dichiarazioni mendaci determinano la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e sono punite ai sensi della legge penale e delle leggi speciali in materia di falsità negli atti.

Le domande di partecipazione, indirizzate al Comune di Carlantino (FG) C.so Europa 214, con la seguente causale: **"DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – BANDO DI CONCORSO 2025"** e dovranno pervenire, a pena di esclusione, all'Ufficio Protocollo del Comune di Carlantino, entro e non oltre le :

ore 12:00 del giorno 21/12/2025

La domanda sarà ritenuta nulla in assenza di sottoscrizione o del documento di identità in corso di validità, nonché di ricezione successiva al termine ultimo fissato per la partecipazione al concorso.

Le domande presentate dopo la scadenza del predetto termine saranno escluse dal concorso.

Nei predetti moduli sono indicati i requisiti di ammissibilità e le condizioni per l'ammissione al concorso e per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Le domande devono essere inoltrate al Comune di Carlantino (FG) con una delle seguenti modalità:

- **diretta**, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Carlantino (FG) – C.so Europa n.214.
- **a mezzo di raccomandata di Poste Italiane S.p.A.**, indirizzata a "Comune di Carlantino (FG) – C.so Europa n.214 – 71030 – CARLANTINO (FG).

Sulla busta, oltre l'indirizzo, dovrà essere riportata la causale: **"DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP) – BANDO DI CONCORSO 2025"**.

Per la verifica del rispetto del termine d'invio, farà fede la ricevuta o il timbro e la data dell'Ufficio postale di spedizione. Decorso 10 (dieci) giorni dalla data di scadenza del termine per la partecipazione al bando, la domanda, pur inviata con questa modalità ma non pervenuta agli uffici Comunali, sarà ritenuta come non inviata e pertanto esclusa, anche se pervenuta successivamente;

- **tramite agenzia di recapito autorizzata**. In tal caso, per la verifica del rispetto del termine d'invio della domanda, faranno fede la data e l'orario indicati sul timbro di arrivo al Protocollo Comunale.
- **per via telematica, esclusivamente da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)** al seguente indirizzo: segreteria@pec.comune.carlantino.fg.it

Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, il richiedente dovrà acquistare una marca da bollo del valore di € 16,00 ed indicarne gli estremi sul frontespizio della domanda. Quindi, dovrà incollarvi la marca ed annullarla apponendovi la data. Il frontespizio con la marca dovrà essere custodito dal richiedente e spedito in originale al Comune di Carlantino nel caso in cui, a seguito di controllo, venisse richiesto.

Per la verifica del rispetto del termine d'invio, fanno fede la data e l'ora di ricevimento della PEC da parte del Comune di Carlantino o quella risultante dalla ricevuta di consegna della PEC, se più favorevole.

Il recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Con la firma apposta in calce alla domanda il concorrente dichiara, sotto la sua responsabilità, di trovarsi nelle condizioni oggettive e soggettive in essa indicate e s'impegna a produrre, a richiesta, se sia necessario, l'idonea documentazione probatoria, anche del possesso dei requisiti, com'è previsto nel presente bando di concorso.

Con detta firma, inoltre, il concorrente esonera l'operatore comunale e sindacale da ogni responsabilità in merito all'eventuale assistenza fornita nella compilazione della domanda.

Il richiedente e i soggetti conviventi facenti parte del nucleo familiare, per quanto indicato, possono ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dal presente bando e dei documenti necessari per l'attribuzione del punteggio ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, fatte salve le certificazioni che non possano essere richieste d'Ufficio dal Comune presso le Pubbliche Amministrazioni competenti (in particolare, oltre a documentazione proveniente da privati, certificazioni ASL pertinenti condizioni di disabilità e antigiogenicità degli alloggi).

Sulla base delle condizioni oggettive e soggettive dichiarate dal concorrente nella domanda sono attribuiti i seguenti punteggi, secondo quanto disposto dall'art. 5 della Legge Regionale n. 10 del 07.04.2014

ARTICOLO 3 - PUNTEGGI

I Punteggi da attribuire ai concorrenti sono :

a1) reddito del nucleo familiare, determinato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 457/1978, non superiore ai seguenti limiti reddito per il 2021 :

a) inferiore ad una pensione sociale (€ 5.983,64 annui): **punti 4.**

b) inferiore ad una pensione minima INPS (€ 6.702,54 annui): **punti 3.**

c) inferiore ad una pensione minima INPS più una pensione sociale (€ 12.686,18 annui): **punti 2.**
inferiore al reddito annuo complessivo determinato con delibera di Giunta Regionale n. 735 del 25 maggio 2016 pubblicata sul BURP n. 67 del 13.6.2016, ai sensi del l'art. 21 della legge n. 457 del 5 agosto 1978 (per il 2022 pari a € 15.250,00): **punti 1.**

a2) nucleo familiare composto:

a) da 3 a 4 unità: **punti 1.**

b) da 5 a 6: **punti 2.**

c) da 7 ed oltre: **punti 3.**

a3) un componente con uno o più minori a carico: **punti 2.**

a4) richiedenti che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda, a condizione che vivano soli o in coppia, anche con eventuali minori a carico: **punti 1.**

a5) famiglia con anzianità di formazione non superiore a due anni alla data della domanda, ovvero la cui costituzione è prevista entro un anno e comunque prima dell'assegnazione dell'alloggio: **punti 1.** Tale punteggio è attribuibile:

a) purché nessuno dei due componenti abbia superato il trentacinquesimo anno di età.

b) qualora la famiglia richiedente viva in coabitazione, occupi locali a titolo precario, dimostri di non disporre di alcuna sistemazione abitativa adeguata.

a6) presenza di disabili nel nucleo familiare: **punti 3.** Ai fini dell'attribuzione del punteggio si considera disabile il cittadino affetto da una diminuzione permanente della capacità lavorativa pari almeno al 75 % ovvero i mutilati e invalidi civili minori di 18 anni, di cui siano state riconosciute difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, nonché i minori ipoacustici (legge 289/1990).

a7) nuclei familiari che rientrino in Italia o che siano rientrati da non più di dodici mesi dalla data del bando per stabilirvi la loro residenza, emigrati, profughi: **punti 1.**

a8) richiedenti la cui sede lavorativa si trova ad una distanza superiore a 40 km da quella di residenza: **punti 1.** Tale punteggio viene attribuito limitatamente alla graduatoria formata dal Comune nel quale il richiedente lavora.

a9) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data di pubblicazione del bando in locali adibiti impropriamente ad alloggio (baracche, case mobili, seminterrati, box, centri di raccolta,

dormitori pubblici e simili) o comunque in ogni altro locale procurato a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica, ovvero per sistemazione precaria a seguito di provvedimento esecutivo di rilascio che non sia stato intimato per inadempienza contrattuale: **punti 4**. La condizione del biennio non è richiesta quando la sistemazione precaria derivi da abbandono di alloggio a seguito di calamità o di imminente pericolo riconosciuto dall'autorità competente o da provvedimento esecutivo di sfratto.

a10) richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o con servizi non conformi a quanto previsto dal decreto del Ministro della salute 5 luglio 1975 (*Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione*) o quello che per la sua struttura e originaria destinazione, secondo il titolo abilitativo edilizio rilasciato dal Comune, non era destinato ad abitazione: **punti 2**.

Il punteggio di cui alle lettere a9) e a10) non viene riconosciuto quando trattasi di locali impropriamente adibiti ad abitazione o antigienici, se tale condizione è stata accertata a favore di altro richiedente in occasione di precedente bando.

a11) richiedenti che coabitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni dalla data del bando in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità: **punti 2**. La condizione di biennio non è richiesta quando si tratti di sistemazione derivante da abbandono di alloggio a seguito di calamità, di imminente pericolo di crollo riconosciuto dall'autorità competente, di sistemazione di locali procurati a titolo precario dagli organi preposti all'assistenza pubblica o di provvedimento esecutivo di sfratto.

a12) richiedenti che abitino alla data di pubblicazione del bando con il proprio nucleo familiare in alloggio sovraffollato rispetto allo standard abitativo definito all'articolo 10 della L.R. n.14572/014 (alloggi fino a 45 mq per nuclei familiari composti fino a due persone; alloggi da 46 a 55 mq per nuclei familiari composti di tre persone; alloggi da 56 a 70 mq per nuclei familiari composti da 4 persone; alloggi da 71 a 85 mq per nuclei familiari composti da 5 persone; alloggi da 86 a 95 mq per nuclei familiari composti da almeno 6 persone):

- a) oltre 2 persone in più: **punti 1**.
- b) oltre 3 persone in più: **punti 2**.

a13) richiedenti fruitori di alloggio di servizio che devono rilasciare l'alloggio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria diversa da collocamento a riposo: **punti 1**.

a14) richiedenti che devono abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall'autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando: **punti 6**.

a15) richiedenti che abitino in alloggio che deve essere rilasciato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto intimato per motivi diversi da immoralità, inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione giudiziaria, di provvedimento di collocamento a riposo di dipendente pubblico o privato che fruisca di alloggio di servizio purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato: **punti 6**.

Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a Documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento (così come definiti dall'art. 2 del D.M. 14 maggio 2014) come di seguito riportato:

"Art. 2 D.M. Criterio di definizione di morosità incolpevole 1. Per morosità incolpevole s'intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare.

2. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale di cui al comma 1 possono essere dovute ad una delle seguenti cause:

- perdita del lavoro per licenziamento;
- accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
- cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
- mancato rinnovo di contratti a termine o di lavori atipici;
- cessazioni di attività libero professionali o d'impresе registrate alla C.C.I.A.A. , derivanti da cause di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
- malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali.

Non rientra nell'inadempienza contrattuale la morosità incolpevole legata a documentati significativi mutamenti delle condizioni economiche del nucleo familiare nell'anno di riferimento.

a16) richiedenti che abitino in un alloggio il cui canone locativo incida in misura non inferiore al 30 % sul reddito annuo complessivo del nucleo familiare determinato ai sensi del comma 1, lettera e), dell'articolo 3: **punti 1.**

- **Non sono cumulabili i punteggi:**

a9) con a10).

a14) con a15);.

a14) e a15) con a9), a10), a11), a12) e a13).

- **Ai fini della collocazione in graduatoria, a parità di punteggio, è effettuato il sorteggio.**

- **I richiedenti di cui alle lettere a4), a5) e a6) sono inseriti nella graduatoria generale definitiva; sono altresì collocati d'ufficio in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale.**

- **Le graduatorie speciali così formate sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento. Tali alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 13.**

ARTICOLO 4 - FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

Entro novanta giorni dalla data di scadenza dei termini di partecipazione al bando, l'Ufficio Comunale Competente provvede a formulare la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi che attribuisce a ogni singola domanda di partecipazione al bando e a pubblicarla nelle stesse forme in cui è pubblicato il bando nonché a darne comunicazione a ogni singolo concorrente.

Insieme alla graduatoria provvisoria sono indicate le domande dichiarate inammissibili, con le relative motivazioni.

La graduatoria provvisoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, non che dei modi e dei termini per eventuale ricorso, verrà pubblicata in esecuzione a quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, contemporaneamente **all'Albo Pretorio del Comune di Carlintino, per trenta giorni.**

Ai fini della posizione in graduatoria, tra le domande che conseguiranno il medesimo punteggio o si eseguirà un sorteggio pubblico a cura del Segretario Comunale.

Art. 5 - FORMAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA

Entro trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio del Comune di Carlintino, gli interessati potranno presentare richieste motivate e documentate di un parere alla Commissione Provinciale di cui all'articolo 42 della Legge Regionale n. 10/2014, per il tramite dell'Ufficio o Comunale Competente. Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta motivata di cui al punto precedente, trasmette la stessa, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile al rilascio del parere, alla Commissione Provinciale. La Commissione Provinciale, entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, esprime il proprio parere vincolante sulla graduatoria provvisoria. L'Ufficio Comunale Competente entro i quindici giorni successivi al ricevimento dell'ultimo parere rilasciato dalla Commissione Provinciale sulla graduatoria provvisoria, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva nelle stesse forme in cui è stato pubblicato il bando.

Della formazione di detta graduatoria definitiva, il Comune dà notizia alla struttura regionale competente, con indicazione del numero delle domande ammesse, del numero degli alloggi assegnati e del numero di alloggi eventualmente disponibili. Una eventuale riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa sarà esaminata ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii.

La graduatoria definitiva sostituisce, a tutti gli effetti, ogni altra graduatoria precedente eventualmente ancora vigente ed avrà efficacia sino a successiva sostituzione.

È facoltà del Comune di Carlintino (Fg), pubblicare bandi di concorso integrativi nell'arco del quadriennio di validità della graduatoria all'art. 42 della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii.

Prima dell'assegnazione degli alloggi è verificata la permanenza dei requisiti previsti nel bando di concorso.

A norma dell'art. 8, c.4, della L.R. n. 10/2014 e ss.mm.ii., gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni, nonché gli Enti gestori, possono espletare, in qualsiasi momento, accertamenti volti a verificare l'esistenza e la permanenza dei requisiti.

I richiedenti di cui alle lettere a4), a5) e a6) sono collocati in graduatorie speciali relative a ogni singola categoria con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale. Le graduatorie speciali così

formulate sono valide ai fini dell'assegnazione di alloggi destinati in via prioritaria a specifiche categorie di cittadini, in caso di determinazione della Regione o per espressa previsione di leggi di finanziamento.

ARTICOLO 6 - VERIFICA DEI REQUISITI PRIMA DELL'ASSEGNAZIONE

Prima dell'assegnazione degli alloggi verrà verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione.

Il mutamento dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere da a1) ad a8), fra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione non influisce sulla collocazione in graduatoria, purché permangano i requisiti di cui alle lettere da a9) ad a16) del medesimo articolo e, per quanto attiene al requisito a15), purché il concorrente o altro componente il nucleo familiare non abbia stipulato un nuovo contratto di locazione per un alloggio adeguato.

Il comune, accertata la mancanza nell'assegnatario di alcuno dei requisiti di cui al comma 2, avvia il procedimento di esclusione dalla graduatoria o di mutamento della posizione nella stessa del concorrente, dandone comunicazione a quest'ultimo, il quale, nei successivi quindici giorni, può proporre la richiesta di parere alla Commissione.

Il Comune e gli enti gestori possono, in qualsiasi momento, espletare accertamenti volti a verificare la permanenza e l'esistenza dei requisiti.

ARTICOLO 7 - ASSEGNAZIONE E STANDARD DELL'ALLOGGIO

L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto è effettuata dal responsabile dell'ufficio competente del comune.

E' adeguato l'alloggio la cui superficie utile, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 22 della legge Regionale 10/2014, sia non inferiore a mq. 45. In rapporto alla dimensione del nucleo familiare, l'alloggio adeguato deve essere non inferiore a:

- a) 45 mq per nuclei familiari composti da una o due persone.
- b) 55 mq per nuclei familiari composti da tre persone.
- c) 70 mq per nuclei familiari composti da quattro persone.
- d) 85 mq per nuclei familiari composti da cinque persone.
- e) 95 mq per nuclei familiari composti da sei persone e oltre.

Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria o degli assegnatari interessati a eventuali cambi di alloggio non consentano, a giudizio del comune e dell'ente gestore, soluzioni valide né ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico, né ai fini del soddisfacimento di domande con pari o più grave grado di bisogno.

ARTICOLO 8 - SCELTA E CONSEGNA DEGLI ALLOGGI

Il Comune, entro trenta giorni dalla data di comunicazione dà notizia agli aventi diritto dell'avvenuta assegnazione, indicando il giorno e il luogo per la scelta dell'alloggio.

La scelta dell'alloggio, nell'ambito di quelli individuati secondo lo standard abitativo, è effettuata dall'assegnatario o da suo delegato tra quelli proposti.

In caso di mancata presentazione, l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

Gli assegnatari scelgono gli alloggi nell'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria nel rispetto comunque dei parametri di cui all'articolo 10, comma 2 della Legge Regionale n.10 del 07.04.2014.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rifiutare l'alloggio a essi proposto se non per gravi e documentati motivi, da valutarsi da parte del Comune competente all'assegnazione.

In caso di mancata scelta non adeguatamente motivata, il Comune dichiara la decadenza dall'assegnazione, previa diffida all'interessato ad accettare l'alloggio propostogli.

Ove le giustificazioni siano ritenute valide, l'interessato non perde il diritto all'assegnazione e alla scelta tra gli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili entro i termini di validità della graduatoria ove è utilmente collocato.

Il contratto di locazione semplice è stipulato tra l'assegnatario dell'alloggio e l'ente gestore che consegna i regolamenti all'assegnatario stesso.

L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario entro trenta giorni dalla data di consegna. In caso di lavoratore emigrato all'estero il termine è elevato a sessanta giorni.

La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dall'assegnazione dichiarata ai sensi dell'articolo 17 della L.r. 10/14.

La Giunta regionale, sentiti gli enti gestori e le organizzazioni sindacali confederali, degli inquilini e assegnatari maggiormente rappresentative a livello regionale, approva il contratto-tipo di locazione degli alloggi sottoposti alla disciplina della presente legge. Qualora la Giunta regionale adotti modifiche al contratto tipo di locazione in essere, l'ente gestore predispose il nuovo contratto e lo comunica all'assegnatario.

Il contratto tipo contiene:

- a) il verbale dello stato dell'alloggio al momento della consegna e il prospetto per il canone di locazione.
- b) i diritti e i doveri degli occupanti l'alloggio.
- c) le norme che disciplinano il subentro degli aventi diritto nell'assegnazione e nel contratto.
- d) le modalità di pagamento e di aggiornamento del canone e delle quote accessorie, delle eventuali indennità di mora e della misura degli interessi moratori e delle eventuali ulteriori sanzioni e penali applicabili.
- e) l'obbligo di assunzione, da parte dell'assegnatario, degli oneri derivanti dall'istituzione della autogestione delle parti e dei servizi comuni.
- f) l'indicazione analitica degli oneri di manutenzione ordinaria a carico dell'assegnatario.
- g) le cause di risoluzione dei rapporti di locazione, di annullamento e decadenza dell'assegnazione.
- h) le norme che regolano la mobilità.

ARTICOLO 9- RISERVA ALLOGGI

In deroga ai programmi di intervento già approvati, la Giunta regionale, i comuni e gli enti gestori possono riservare un'aliquota degli alloggi compresi in detti programmi e non superiore al 25 per cento al fine di provvedere alla sistemazione abitativa di nuclei familiari in dipendenza di sopraggiunte necessità quali:

- a) pubbliche calamità.
- b) sgombero di unità abitative di proprietà pubblica da sottoporre a lavori di recupero edilizio per effettuare i quali venga riconosciuta dall'organo competente la necessità di sgombero.
- c) gravi motivi di pubblica utilità.
- d) sfratti nelle condizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a15).
- e) assistenza alloggiativa alle donne e agli eventuali figli minori, che versino nella necessità, adeguatamente documentata, di abbandonare l'alloggio in quanto vittime di violenze o di maltrattamenti e che si trovino nell'impossibilità di rientrare nell'abitazione originale.

Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria, che non può eccedere la durata di due anni. Sono esclusi in ogni caso da tale sistemazione coloro i quali superano il doppio del reddito previsto per l'assegnazione. I contratti relativi alle sistemazioni provvisorie sono stipulati dall'ente gestore e hanno durata pari al periodo di occupazione provvisoria dell'alloggio. Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.

Non è ammessa alcuna forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme.

ARTICOLO 10 - ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE

L'annullamento dell'assegnazione è disposto con provvedimento del Comune competente nei seguenti casi:

- a) per assegnazione avvenuta in contrasto con le norme vigenti al momento dell'assegnazione medesima.
- b) per assegnazione avvenuta sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni false.

In presenza delle condizioni di cui al comma 1, comunque accertate dal comune e/o dall'ente gestore prima della consegna dell'alloggio o nel corso del rapporto di locazione, il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di annullamento dell'assegnazione dandone contemporanea notizia all'ente gestore.

Entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione di avvio del procedimento di annullamento l'interessato può proporre richiesta motivata di un parere alla Commissione per il tramite dell'ufficio comunale competente.

Il medesimo ufficio, entro quindici giorni dalla data di richiesta di parere, trasmette la stessa, unitamente alla proprie controdeduzioni e ogni altro documento utile al rilascio del parere, alla Commissione.

La Commissione, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, rende il proprio parere vincolante.

Entro quindici giorni dalla data di ricevimento del parere, l'ufficio comunale competente conclude il procedimento conformandosi allo stesso parere.

L'annullamento dell'assegnazione, avvenuto nel corso del rapporto di locazione, comporta la

risoluzione di diritto del contratto.

Il provvedimento di annullamento deve contenere il termine per il rilascio dell'alloggio, non superiore a sei mesi, e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio.

ARTICOLO 11 -DECADENZA DELL'ASSEGNAZIONE

La decadenza dall'assegnazione viene dichiarata dal Comune, anche su proposta dell'ente gestore, nei casi in cui l'assegnatario:

- a) non occupi l'alloggio nel termine indicato all'atto della consegna di cui all'articolo 11. abbia ceduto o sublocato, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli.
- b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso.
- c) abbia adibito l'alloggio ad attività illecite o immorali.
- d) perda i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato all'articolo 18.
- e) fruisca di un reddito annuo complessivo per il nucleo familiare superiore al limite stabilito per la permanenza.

Per il procedimento di decadenza si applicano le disposizioni dettate per l'annullamento dell'assegnazione. La decadenza dall'assegnazione comporta la risoluzione di diritto del contratto e il rilascio immediato dell'alloggio. Il comune può concedere, solo una volta, un termine non eccedente i sei mesi per il rilascio dell'immobile.

Il provvedimento di decadenza deve contenere l'avviso che, in caso di inottemperanza all'intimazione di rilascio dell'alloggio nei termini assegnati, oltre l'esecuzione dell'ordinanza, sarà irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura stabilita dalla Giunta regionale.

ARTICOLO 12- BANDI SPECIALI

La Giunta regionale può autorizzare i Comuni a emanare bandi speciali per l'assegnazione di alloggi specificamente individuati in dipendenza di particolari esigenze, indicando, ove necessario, requisiti aggiuntivi.

ARTICOLO 13 - RICORSI E FORMAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA

Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione della graduatoria provvisoria, gli interessati possono proporre ricorso alla Commissione Provinciale di cui all'articolo 4, L. R. nr. 10/2014 per il tramite del Comune.

Il Comune, entro quindici giorni dalla data di presentazione del ricorso, trasmette lo stesso, unitamente alla proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile alla definizione del ricorso, alla Commissione suddetta.

La Commissione, entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dei ricorsi, esprime il proprio parere obbligatorio e vincolante.

Il Comune, entro i quindici giorni successivi al ricevimento del parere della Commissione, provvede all'approvazione e pubblicazione della graduatoria definitiva.

Tra le domande che abbiano conseguito lo stesso punteggio viene effettuato il sorteggio da parte di un notaio o ufficiale rogante alla presenza dei componenti la Commissione citata.

La graduatoria definitiva viene approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio e viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi e, contemporaneamente, ne è inviata copia alla Regione.

La graduatoria conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da altra successiva e tale graduatoria sostituisce, a tutti gli effetti, quelle eventualmente precedenti.

ARTICOLO 14- NORMA FINALE

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla Legge Regionale n. 10 del 7 Aprì le 2014 e ss.mm.ii..

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) GDPR N. 2016/679 E DEL DECRETO LEGISLATIVO N 196 DEL 30/06/2003 (CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

INTEGRATO CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.LGS. N. 101/2018.

La informiamo che i dati personali e sensibili da lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto del GDPR n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.L gs. n. 101/2018.

Dati raccolti

Per trattamento dei dati personali la normativa intende qualsiasi operazione applicata ai dati personali e compiuta con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'elaborazione, l'adattamento o la modifica, la selezione, l'estrazione, la consultazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Con riferimento all'istanza di partecipazione al "bando di concorso per l'assegnazione in locazione semplice degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica disponibili e/o che si renderanno disponibili nel Comune di Carlintino (Fg)", la informiamo che i dati personali, raccolti ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 integrato con le modifiche introdotte dal

D.L gs. n. 101/2018, oggetto di trattamento nell'ambito del procedimento di cui tratta si sono:

- a. i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, stato civile, numero di telefono/cellulare, indirizzo email) acquisiti mediante i Documenti di identità, Codice fiscale, Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (già Carta di soggiorno), Permesso di soggiorno almeno biennale;
- b. altri dati identificativi: condizione lavorativa/disoccupazione, situazione reddituale e patrimoniale; i dati sensibili: certificazioni socio-sanitarie (ad es. certificati invalidità), relazioni predisposte da operatori sociali (ad es. contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo).

Finalità e modalità del trattamento.

Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi e dei diritti dell'interessato normati dagli artt. 5, 15, 16, 17, 18, 21 del Regolamento (U E) GDPR n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs n. 101/2018. Tutti i dati personali liberamente conferiti sono necessari ai fini della gestione del procedimento amministrativo per la formazione della graduatoria ed assegnazione in locazione semplice di alloggi E.R.P. nel Comune di Carlintino (FG).

Il trattamento è diretto pertanto all'espletamento da parte del Comune di funzioni istituzionali, in virtù di compiti attribuiti dalla legge e dai regolamenti.

Il trattamento dei dati personali si svolgerà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza del trattamento, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza, dei diritti e delle libertà fondamentali, all'identità personale e al diritto alla sicurezza e protezione dei dati personali.

I dati raccolti saranno trattati, anche mediante l'ausilio di strumenti informatici e telematici, presso l'Ufficio istruttorio e l'Ufficio Protocollo di questo Comune esclusivamente per le seguenti finalità:

- a) acquisizione della domanda di partecipazione al presente Bando;
- b) istruttoria della domanda con valutazione e verifica dei requisiti previsti dal Bando;
- c) formazione della graduatoria e assegnazione in locazione semplice di alloggi E.R.P.;
- d) aggiornamento e gestione della banca dati d'Ufficio;
- e) predisposizione del provvedimento di assegnazione dell'alloggio. Nello specifico, per l'adozione del provvedimento conclusivo sarà condotta una istruttoria per ogni singola istanza, in ottemperanza alle normative in materia;
- f) adempimenti ad obblighi di legge.

L'utilizzo dei dati personali è in ogni caso ammesso dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali allorché : sia connesso alla finalità di perseguire un legittimo interesse del titolare; sia necessario per l'adempimento di responsabilità legali o regolamentari, ad esempio in caso di comunicazione alle autorità giudiziarie, agli enti di controllo sia necessario per il compimento di un'azione di pubblico interesse oppure per ravviare o difendersi in azioni legali o quando il trattamento riguardi informazioni personali manifestamente di pubblico dominio.

Misure di sicurezza.

I dati sono trattati garantendo, a i sensi dell'art. 32 del Regolamento (UE) GDPR n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.L gs. n. 101/2018, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di distruzione o la perdita dei dati, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso accidentale ovvero illegale. I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento delle relative procedure.

Consenso , comunicazione e diffusione dei dati.

I dati conferiti sono necessari ai fini della gestione del procedimento amministrativo per la formazione della graduatoria ed assegnazione in locazione semplice di alloggi E.R.P. nel Comune di Carlantino.

Il conferimento dei dati personali dovrà essere esplicito ed il consenso al loro trattamento ai fini istituzionali è obbligatorio per accertare i requisiti necessari all'accesso alla locazione e consentire la partecipazione del richiedente alla presente selezione.

I dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione, limitatamente alle informazioni strettamente necessarie per dare adempimento ad obblighi di legge e per perseguire le suddette finalità: ai dipendenti di questo Comune necessariamente coinvolti, per obbligo normativo o contrattuale, nel procedimento per la presente selezione; a i Soggetti pubblici con riferimento alle rispettive funzioni pubbliche previste da leggi e regolamenti; agli altri Soggetti titolari del diritto di accesso a norma della Legge 241/90 .

Gli eventuali dati sensibili e/o giudiziari, riportati nella domanda e negli allegati documenti, saranno oggetto di comunicazione e/o diffusione ad organi della Pubblica Amministrazione soltanto nei casi rispettivamente previsti dalla legge e dal Garante.

Il rifiuto al conferimento dei dati personali e/o il mancato consenso al loro trattamento ovvero alla comunicazione degli stessi a soggetti terzi pubblici e/o privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, comporterà l'impossibilità ad istruire la pratica, l'annullamento del procedimento e l'esclusione dalla partecipazione alla selezione medesima.

Trasferimento dei dati.

I dati personali raccolti nell'ambito del procedimento non saranno soggetti a trasferimento verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale.

Periodo di conservazione.

I dati personali saranno trattati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle suddette finalità istituzionali e, successivamente, saranno archiviati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

Diritti dell'interessato.

Ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 21 del Regolamento (UE) GDPR n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 10 1/2018, applicabili in materia di protezione dei dati personali, l'interessato al trattamento dei dati personali avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i propri diritti presentando istanza presso il Comune di Carlantino.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di:

1. ricevere conferma del trattamento dei dati personali;
2. richiedere l'accesso ed ottenere una copia dei dati personali;
3. verificare l'esattezza, chiedere l'integrazione, l'aggiornamento oppure la rettifica (laddove dimostri la non correttezza del dato personale in possesso del Titolare al Trattamento);
4. chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge;
5. chiedere la limitazione del trattamento;
6. revocare il consenso espresso in qualsiasi momento. Tuttavia, la revoca non pregiudica la legittimità del trattamento basata sul consenso in precedenza espresso e/o laddove occorra adempiere ad obblighi di legge;
7. opporsi per motivi legittimi al trattamento;

Reclamo

L'interessato, laddove si ritenga leso nell'esercizio dei suoi diritti, potrà presentare reclamo, ai sensi dell'art. 77 del GDPR n. 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003 integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n.10 1/2018, presso l'Autorità di Controllo Italiana Garante per la protezione di dati personali, fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo e giurisdizionale. Titolare del trattamento, Responsabile della Protezione dei dati e Responsabile del trattamento dei dati e del diritto di accesso. Il titolare del trattamento dati è il Comune di Carlantino (Fg) con sede in C.so Eurposo,214, pec : segreteria@pec.comune.carlantino.fg.it

La Responsabile del trattamento dei dati e del diritto di accesso alla procedura prevista dal presente Bando è l'ing. Pino D'Amelio, domiciliato presso il Comune di Carlantino (Fg).

Ulteriori Informazioni

Per ogni utile informazione l'interessato potrà rivolgersi all'Ufficio Tecnico - ing. Pino D'Amelio- C.so Europa ,214 – tel. 0881552214.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ing. Pino D'Amelio

Pino D'Amelio
21.11.2025
15:16:42
UTC

